



Associazione Italiana
Industrie Prodotti Alimentari

STATUTO

Assemblea Generale del 18 giugno 2012

INDICE

TITOLO I - Costituzione, denominazione e scopi	p. 3
Art. 1 – Costituzione, denominazione e scopi	p. 3
TITOLO II - I soci	p. 4
Art. 2 – Perimetro della rappresentanza	p. 4
Art. 3 – Associazioni di Settore	p. 4
Art. 4 – Ammissione e durata del rapporto associativo	p. 5
Art. 5 – Diritti dei soci	p. 6
Art. 6 – Doveri dei soci	p. 7
Art. 7 - Doveri dei soci effettivi	p. 7
Art. 8 – Sanzioni	p. 8
Art. 9 - Cessazione della condizione di socio	p. 8
TITOLO III - Gli Organi di AIIPA	p. 9
Art. 10 – Organi	p. 9
Art. 11 – Assemblea Generale: attribuzioni	p. 9
Art. 12 – Assemblea Generale: composizione	p. 9
Art. 13 – Modalità di calcolo dei voti	p. 10
Art. 14 – Assemblea Generale: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni	p. 10
Art. 15 – Giunta: attribuzioni	p. 11
Art. 16 - Giunta: composizione	p. 12
Art. 17 – Giunta: riunioni e deliberazioni	p. 12
Art. 18 – Consiglio Direttivo: composizione e modalità di funzionamento	p. 13
Art. 19 – Consiglio Direttivo: attribuzioni	p. 13
Art. 20 - Presidente	p. 14
Art. 21 – Vice Presidenti	p. 15
Art. 22 – Associazioni di Settore	p. 15
Art. 23 – Assemblea delle Associazioni di Settore	p. 16
Art. 24 - Consiglio	p. 16
Art. 25 – Presidente di Settore	p. 17
Art. 26 – Probiviri	p. 17
Art. 27 – Collegio dei Revisori contabili	p. 19
TITOLO IV - Disposizioni generali sulle cariche	p. 20
Art. 28 - Disposizioni generali sulle cariche	p. 20
TITOLO V - Fondo comune e bilanci	p. 20
Art. 29 – Fondo comune	p. 20
Art. 30 - Esercizio sociale e bilanci	p. 21
TITOLO VI - Modificazioni dello Statuto e scioglimento di AIIPA	p. 21
Art. 31 – Modificazioni statutarie	p. 21
Art. 32 – Scioglimento di AIIPA	p. 21

TITOLO I

Costituzione, denominazione e scopi

Art. 1 – Costituzione, denominazione e scopi

E' costituita, con durata illimitata l'Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA)

AIIPA, con sede legale in Milano, aderisce alla Confindustria, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, nonché eventualmente l'acronimo, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

AIIPA adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, AIIPA può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici.

AIIPA è apartitica e non persegue fini di lucro.

Essa ha per scopi:

- a) trattare i problemi che riguardano gli interessi e lo sviluppo dei Soci e assisterli in tutto quanto concerne la loro attività in tutti i campi, giuridico, sindacale, economico, tecnico;
- b) promuovere la formazione dello spirito associativo e stimolare la solidarietà e la collaborazione dei Soci, affinché la concorrenza fra di esse si svolga nell'ambito della più sana e corretta competizione;
- c) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, i Soci nei rapporti con le Istituzioni e le Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società;
- d) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'industria, ai problemi industriali e della distribuzione e provvedere all'informazione ed alla consulenza i Soci relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle imprese;
- e) organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su argomenti di interesse generale;
- f) sviluppare tutte quelle azioni di promozione e tutela che hanno attinenza all'esercizio degli Associati;
- g) provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, nonché dove essa risulti opportuna.

AIIPA può promuovere o intraprendere iniziative e attività di natura commerciale, laddove strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi statuari

TITOLO II

I soci

Art. 2 – Perimetro della rappresentanza

Possono aderire a AIIPA come

- **SOCI EFFETTIVI:**

- a) le imprese con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono attività, di cui all'art. 3, dirette alla produzione di beni, con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale.
- b) le imprese, sempre con sede legale nel territorio nazionale, il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte.
- c) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

- **SOCI DIRETTI:**

le Associazioni e gli organismi di rappresentanza delle imprese già costituiti che svolgono attività collegate e riconducibili a quanto previsto dall'art. 3

- **SOCI AGGREGATI:**

altre Associazioni e realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

È consentita l'adesione ad AIIPA di Soci Aggregati secondo le specifiche modalità stabilite dalla Giunta e in ogni caso in numero tale da non snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le Associazioni o le imprese che hanno i requisiti per essere Soci Effettivi o Diretti non possono essere associate come Soci Aggregati.

Tutti i Soci Eeffettivi, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese di AIIPA e nell'analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 3 – Associazioni di Settore

AIIPA è organizzata, per la tutela di particolari esigenze ed interessi specifici, in Associazioni di Settore espressione delle imprese associate esercitanti lo stesso ramo di attività.

I Soci Effettivi che esercitano contemporaneamente distinti rami di attività partecipano a più Associazioni di Settore pertinenti a dette attività.

L'Assemblea Generale può deliberare la costituzione di Associazioni di Settore ulteriori rispetto a quelle esistenti, al fine di realizzare una migliore articolazione dei settori o in accoglimento di specifica istanza da parte del Socio Diretto.

Le Associazioni di Settore perseguono il raggiungimento dei fini statuari di AIIPA nell'ambito della particolare attività per cui sono costituite. In ciascuna di esse si esprime, nella forma più diretta ed efficace, la volontà dei Soci che ne fanno parte.

Nell'attività delle Associazioni di Settore deve realizzarsi la più continua partecipazione dei Soci alla vita organizzativa, con l'obiettivo di consentire la massima rispondenza dell'azione di AIIPA agli interessi dei singoli comparti.

Contestualmente all'adozione del presente Statuto, con regolamento approvato dall'Assemblea Generale, vengono istituite le Associazioni di Settore nei seguenti principali settori:

- 1) Prodotti dietetici, salutistici e integratori alimentari
- 2) Caffè
- 3) Prodotti Surgelati
- 4) Conserve e altri prodotti vegetali
- 5) Preparazioni alimentari
- 6) Prodotti alimentari vari

e vengono definiti gli eventuali Gruppi merceologici che ne fanno parte.

Art. 4 – Ammissione e durata del rapporto associativo

Le domande di ammissione sono indirizzate al Presidente e sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

La domanda rappresenta di per sé l'accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti deliberati dall'Assemblea Generale, che ne formano parte integrante e di tutte le eventuali modificazioni, anche in ragione del ruolo di AIIPA quale componente del sistema della rappresentanza dell'industria italiana di cui al vigente Statuto della Confindustria, nonché del Codice etico e della Carta dei valori associativi di Confindustria.

L'adesione impegna il Socio per un biennio, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione. Il rapporto associativo si rinnova automaticamente ogni due anni, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 per il caso di recesso.

In relazione alla domanda di ammissione del Socio Effettivo, l'approvazione del Consiglio Direttivo è subordinato al parere positivo del Consiglio di ciascuna delle Associazioni di Settore interessate. Qualora il Consiglio dell'Associazione di Settore non provveda ad esprimere il suo parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

Nell'accogliere la domanda di ammissione del Socio Effettivo, spetta al Consiglio Direttivo, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, assegnare il nuovo Socio a uno o più delle Associazioni di Settore nelle quali si articola AIIPA, suddividendone eventualmente la

partecipazione in ragione del fatturato lordo realizzato per ciascuna tipologia di attività rappresentata dalle diverse Associazioni di Settore o di ulteriori criteri.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo il richiedente potrà ricorrere alla Giunta. In caso di ulteriore rigetto è possibile ricorrere ai Proviviri.

Nella domanda di ammissione del Socio effettivo deve essere indicato:

- 1) il nome e tutte le generalità del legale rappresentante o dei Dirigenti dell'azienda o dei delegati a rappresentarla;
- 2) a quali Associazioni di Settore si richiede essere iscritti;
- 3) la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto da AIIPA.

In ogni caso i rappresentanti delle aziende che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Ogni cambiamento di persona dovrà essere notificato dal legale rappresentante dell'azienda o da altra persona a ciò delegata.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Nella domanda di ammissione del Socio Diretto deve essere indicato:

- 1) i nominativi e le generalità di chi riveste cariche associative;
- 2) l'indicazione del perimetro della rappresentanza
- 3) la consistenza economica dell'aggregato associativo rappresentato

nonché quant'altro ritenuto utile dal Consiglio Direttivo.

Contestualmente alla domanda di ammissione, il Socio Diretto deve inviare ad AIIPA il proprio statuto associativo.

Art. 5 – Diritti dei soci

I Soci Effettivi e Diretti hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da AIIPA e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

I Soci Effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione ed elettorato attivo e passivo negli organi di AIIPA e delle Associazioni di Settore nelle quali si articola, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I Soci Diretti hanno diritto di partecipazione ed elettorato attivo e passivo negli organi di AIIPA, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Restano, invece, escluse per i Soci Aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte di AIIPA.

Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione ad AIIPA ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti e condizioni previsti dalla normativa confederale.

Art. 6 – Doveri dei soci

L'adesione a AIIPA comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le direttive impartite dagli Organi di AIIPA, il Codice etico confederale, la Carta dei valori associativi ed eventuali Regolamenti adottati dall'Assemblea Generale e dalla Giunta.

L'attività dei Soci deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata da AIIPA, né di alcuno dei suoi partecipanti.

I Soci hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il Socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da AIIPA o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire ad AIIPA, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati da AIIPA

Il Socio che rassegna le dimissioni o che recede è tenuto al versamento totale dei contributi associativi che risultano a suo carico per l'anno in corso e per l'anno successivo a quello in cui è stato notificato il recesso.

AIIPA ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano.

Art. 7 - Doveri dei soci effettivi

Il Socio effettivo in particolare si obbliga al pagamento in favore di AIIPA di:

- un contributo di iscrizione;
- un contributo ordinario annuale da destinare al finanziamento delle attività generali di AIIPA.
- un contributo integrativo, in relazione ad esigenze specifiche e alle attività delle singole associazioni di settore e dei Gruppi merceologici.

Il contributo integrativo viene determinato anno per anno a carico dei Soci, da parte delle singole Assemblee delle Associazioni di Settore o dei Gruppi merceologici laddove costituiti.

AIIPA, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento dei propri Soci nelle componenti territoriali e di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art. 8 - Sanzioni

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare alle Assemblee di AIIPA;
- censura dal Presidente di AIIPA, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive in AIIPA;
- sospensione dei rappresentanti che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna di AIIPA;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 9 - Cessazione della condizione di socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'art. 4;
- b) per recesso, nel caso previsti all'art. 31
- c) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale e documentata comunicazione;
- d) per i Soci Effettivi, per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- e) per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- f) per espulsione nei casi previsti dall'art. 8.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'art. 4.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno di AIIPA, delle rispettive Associazioni di Settore e del sistema confederale.

TITOLO III

Gli Organi di AIIPA

Art. 10 - Organi

Sono Organi di AIIPA:

- 1) L'Assemblea Generale
- 2) La Giunta
- 3) Il Consiglio Direttivo
- 4) Il Presidente e i Vice Presidenti
- 5) I Revisori Contabili
- 6) I Proviviri

Art. 11 – Assemblea Generale: attribuzioni

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci Effettivi e Diretti. Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere i componenti elettivi della Giunta;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- d) eleggere i Proviviri;
- e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività di AIIPA proposti dal Presidente;
- f) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività di AIIPA ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- g) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- h) approvare i contributi come definiti dalla delibera contributiva proposta dalla Giunta per il finanziamento delle attività generali di AIIPA;
- i) Prevedere, con apposito Regolamento, l'istituzione delle Associazioni di Settore e degli eventuali Gruppi merceologici, nonché le modalità di calcolo dei voti in Assemblea Generale, di cui all'art. 13.
- l) sciogliere AIIPA e nominare uno o più liquidatori;
- m) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- n) deliberare sulle modifiche dello Statuto
- o) adottare, su proposta della Giunta, la modifica della composizione delle Associazioni di Settore e dei Gruppi merceologici.

Art. 12 – Assemblea Generale: composizione

L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti di tutti i Soci Effettivi e dai Soci Diretti in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea Generale.

Per i Soci Diretti il voto verrà espresso dai rispettivi Presidenti, o loro delegati.

I Soci non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione e di voto.

I Soci Aggregati e le imprese aderenti ai Soci Diretti partecipano all'Assemblea Generale senza diritto di voto.

Ogni Socio Effettivo può farsi rappresentare da altro Socio Effettivo e può rappresentare non più di un Socio Effettivo mediante delega scritta.

È ammessa la rappresentanza di più di un Socio Effettivo esclusivamente laddove i Soci deleganti appartengano al medesimo gruppo societario del Socio delegato.

Art. 13 – Modalità di calcolo dei voti

Ogni Socio Effettivo o Diretto dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi corrisposti ad AIIPA, assegnati a scaglioni ed utilizzando come unità di riferimento il contributo ordinario minimo, secondo le modalità di calcolo stabilite con Regolamento adottato dall'Assemblea Generale

Il voto complessivamente espresso dai Soci Diretti non può essere superiore alla terza parte del totale della somma dei voti spettanti a tutti i Soci di AIIPA.

Il numero dei voti spettanti a ciascun Socio sarà annotato in apposito registro bollato ed annualmente vidimato. Di esso potranno prenderne visione solo i Soci in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nell'inviare la convocazione AIIPA è tenuta a comunicare al Socio Effettivo il numero dei voti cui ha diritto, effettuate le verifiche di cui al primo capoverso del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

Art. 14 – Assemblea Generale: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea Generale si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria ogniqualevolta lo ritenga opportuno la Giunta ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da tanti Soci Effettivi che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti ad essi spettanti, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo fax o posta elettronica almeno 15 giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a 10 giorni.

La convocazione deve riportare data, ora e luogo dell'Assemblea Generale, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti i Soci Effettivi; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa, e comunque senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea Generale, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'art. 31.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea Generale. Funge da segretario il Direttore di AIIPA o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea Generale.

Art. 15 – Giunta: attribuzioni

Spetta alla Giunta:

- a) attuare le delibere dell'Assemblea Generale
- b) nominare le Commissioni di designazione dei membri di Giunta di cui all'art. 16 e del Presidente di cui all'art. 20
- c) proporre il Presidente
- d) curare, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea Generale, il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- e) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- f) esaminare e deliberare sulla Relazione ed i Bilanci annuali, predisposti dal Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale
- g) definire su proposta del Consiglio Direttivo la misura dei contributi da destinare all'attività generale
- h) deliberare sulle modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale
- i) deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea Generale
- l) adottare su proposta del Consiglio Direttivo l'inibitoria di azioni in contrasto con lo Statuto associativo e le sanzioni nei confronti dei Soci
- m) riesaminare le domande di adesione
- n) pronunciarsi sui ricorsi presentati dai Soci in relazione all'inquadramento nelle Associazioni di Settore
- o) salvo quanto previsto all'art. 11, deliberare o modificare norme regolamentari.

- p) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto
- q) deliberare su ogni altro argomento propostogli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo

Art. 16 - Giunta: composizione

La Giunta è composta da:

- a) il Consiglio Direttivo di AIIPA;
- b) da 6 a 10 componenti eletti dall'Assemblea Generale nell'anno diverso da quello delle elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo. A tal fine la Commissione di designazione predispone una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell'Assemblea Generale. Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire.
- c) n. 16 componenti aggiuntivi di espressione delle Associazioni di Settore in base al peso contributivo e alla consistenza numerica delle stesse, con l'obiettivo di assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi merceologici attraverso i rispettivi Presidenti
- d) fino a 3 eventuali componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza di AIIPA.

I componenti della Giunta eletti dall'Assemblea Generale in anni diversi dalla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per un ulteriore mandato.

Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall'Assemblea Generale, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.

Art. 17 – Giunta: riunioni e deliberazioni

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti.

La Giunta è convocata dal Presidente tramite posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza potrà essere convocata, sempre con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

La convocazione dovrà indicare luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

La partecipazione alla Giunta è personale e non ammette delega. Laddove possibile, è consentita la partecipazione tramite idonei strumenti elettronici di audio/video-conferenza.

Alla riunione sono invitati anche i Probiviri.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

La Giunta è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Le riunioni di Giunta sono valide con la presenza di almeno due quinti dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti.

In apertura di ogni riunione si verifica la regolare costituzione della Giunta e si procede all'approvazione della seduta precedente

Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Delle riunioni della Giunta è redatto verbale.

Art. 18 – Consiglio Direttivo: composizione e modalità di funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente di AIIPA;
- b) dai Vice Presidenti di diritto;
- c) da due a quattro consiglieri nominati dal Presidente tra i Soci;
- d) dall'ex Presidente di AIIPA che per ultimo ha rivestito la carica.

I consiglieri durano in carica per quattro anni, sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo e scadono in occasione dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti, ed è presieduto dal Presidente.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Art. 19 – Consiglio Direttivo: attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi di AIIPA, a breve e medio termine. Ha inoltre il potere di coordinamento generale sulle Associazioni di Settore a tutela degli interessi generali di tutti i Soci.

In particolare è di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) ratificare le direttive, le nomine, le posizioni e tutte le decisioni e azioni delle Associazioni di Settore che hanno rilevanza esterna
- b) dirigere l'attività di AIIPA nell'ambito delle direttive dell'Assemblea Generale e della Giunta e controllarne i risultati;
- c) sovrintendere alla gestione del fondo comune, redigere e sottoporre alla Giunta il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione sull'attività svolta da AIIPA nell'anno precedente ed eventuali proposte da vagliare ai fini della presentazione all'Assemblea Generale
- d) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici:
- f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni di AIIPA;
- g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- h) approvare su proposta del Presidente le direttive per la struttura e gli organici del personale di AIIPA
- i) approvare le domande di adesione ad AIIPA e assegnare il nuovo Socio Effettivo a una o più Associazioni di Settore determinandone in tal caso la percentuale di partecipazione
- l) approvare i Regolamenti delle singole Associazioni di Settore
- m) deliberare l'adesione di AIIPA ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e la costituzione, stabilendone organizzazione e compiti, di delegazioni o uffici periferici.
- n) assumere le iniziative di studi, di pubblicazioni e di quanto altro possa occorrere, a suo giudizio, per il conseguimento dei fini di AIIPA e proporle alla Giunta
- o) proporre alla Giunta, sentiti i Consigli e le Associazioni di Settore, le azioni inibitorie e le sanzioni nei confronti dei Soci
- p) nominare e revocare il Direttore

Art. 20 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale, su proposta della Giunta.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta nomina una Commissione di designazione composta di tre componenti scelti tra rappresentanti dei Soci Effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione dei Soci, allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base associativa, da sottoporre alla Giunta, sulle quali la Giunta stessa decide a scrutinio segreto.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.

Il Presidente dura in carica quattro anni, viene eletto in un anno diverso da quello delle elezioni della Giunta, e può essere rieletto solo per un ulteriore biennio con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti presenti.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di AIIPA di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea Generale per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea Generale nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Art. 21 – Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività e nella conduzione e rappresentanza di AIIPA , il Presidente è coadiuvato dai Vice Presidenti.

Sono Vice Presidenti di diritto di AIIPA i Presidenti delle Associazioni di Settore.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea Generale chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio e le eventuali deleghe di attività affidate ai Vice Presidenti.

La Giunta vota il programma e le eventuali deleghe dei Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale vota contestualmente il programma e le eventuali deleghe affidate ai Vicepresidenti.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Art. 22 – Associazioni di Settore

Le Associazioni di Settore esplicano la loro attività a mezzo dei seguenti Organi:

- 1) Assemblea
- 2) Consiglio
- 3) Presidente di Settore
- 4) Vice Presidente/i di Settore

e possono articolarsi in Gruppi merceologici le cui attività si svolgono secondo quanto previsto nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Per quanto non previsto dal presente articolo e dai successivi articoli trovano applicazione le norme dei Regolamenti interni di ciascuna Associazione di Settore definiti dai rispettivi Consigli e sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

La Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo, può inibire le attività delle Associazioni di Settore che siano in contrasto con le politiche generali associative.

Art. 23 – Assemblea delle Associazioni di Settore

L'Assemblea delle Associazioni di Settore è formata da tutti i Soci effettivi iscritti, in regola con gli obblighi statutari, e ad essa può partecipare il Presidente di AIIPA. I Soci che partecipano a più Associazioni di Settore esprimeranno il diritto di voto in percentuale alla quota di contribuzione alle rispettive Associazioni di Settore di appartenenza.

Per quanto concerne il computo dei voti, si applicheranno gli stessi criteri adottati per l'assegnazione dei voti in Assemblea Generale, come stabilito dall'articolo 13.

Per le modalità di convocazione, validità delle riunioni e delle deliberazioni trovano applicazione le norme previste per l'Assemblea Generale dal presente Statuto.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere, su proposta del Consiglio, il Presidente di Settore, uno o due Vice Presidenti di Settore, i componenti del Consiglio dell'Associazione di Settore in numero variabile a seconda della consistenza della base associativa con l'obiettivo di assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi merceologici attraverso i rispettivi Presidenti
- stabilire le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi dell'Associazione di Settore
- deliberare la misura e la ripartizione dei contributi integrativi per le attività specifiche del settore. In ogni caso, tali contributi non dovranno essere utilizzati per il perseguimento di finalità che siano in contrasto con gli scopi di AIIPA.
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente e dal Consiglio dell'Associazione di Settore

Art. 24 - Consiglio

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni, è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo ed è composto da un numero di membri compreso tra 5 e 20.

Per quanto concerne la convocazione, le riunioni, le deliberazioni e le altre modalità di funzionamento, trovano applicazione le norme previste per il Consiglio Direttivo di cui all'art. 18 del presente Statuto.

L'elezione dei componenti del Consiglio deve avvenire a scrutinio segreto, con possibilità di indicare un numero di preferenze pari ai due terzi dei seggi da ricoprire, nell'ambito di una lista di candidature superiore al numero degli eligendi.

Spetta al Consiglio:

- proporre il Presidente di Settore all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione di Settore
- deliberare sulle questioni che interessano i Soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea

- promuovere e attuare quanto sia necessario o utile per il raggiungimento degli scopi del settore
- provvedere alla designazione dei propri rappresentanti negli enti esterni, questi ultimi da sottoporre alla ratifica/delibera del Consiglio Direttivo
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea, salvo successiva ratifica della stessa
- nominare e sciogliere Commissioni e Gruppi di lavoro per determinati scopi e lavori, valutandone e approvandone l'operato e le proposte.

Qualora il Consiglio si ritenesse leso dalle deliberazioni di un altro Consiglio, potrà far ricorso al Consiglio Direttivo e in seconda istanza, inappellabile, ai Probiviri.

I posti che si rendano vacanti nel Consiglio vengono reintegrati per cooptazione con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 25 – Presidente di Settore

Il Presidente delle Associazioni di Settore è Vice Presidente di AIIPA, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un solo biennio a maggioranza qualificata con almeno i 2/3 dei voti presenti in Assemblea. Il Presidente di Settore viene eletto nello stesso anno di elezione del Presidente di AIIPA.

Spetta al Presidente:

- sovrintendere all'attività dell'Associazione di Settore
- rappresentare il settore nell'ambito dell'attività associativa e all'esterno, anche delegando i Presidenti responsabili dei Gruppi merceologici per le materie di loro specifica competenza, in questo caso previo accordo con il Presidente di AIIPA
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio
- controllare il funzionamento dell'Associazione di Settore
- adempiere tutte le altre funzioni che gli siano delegate
- sovrintendere all'attività delle Commissioni di lavoro nominate dal Consiglio
- prevedere il necessario raccordo e coordinamento con i Presidenti dei Gruppi merceologici, per le attività associative di rappresentanza esterna.

L'Assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge fino a un massimo di due Vice Presidenti di Settore che sostituiscono quest'ultimo in caso di impedimento e collaborano con lui.

Art. 26 – Probiviri

L'Assemblea Generale elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica 4 anni, vengono eletti in un anno diverso da quello delle elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, scadono in occasione dell'Assemblea Generale e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea Generale chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con:

- la carica di Presidente AIIPA o di Presidente di Settore
- la carica di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria
- ogni altra carica interna ad AIIPA o all'Associazione di Settore appartenenza
- responsabilità aziendali di grado rilevante.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie insorte tra i Soci e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea Generale.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i cinque Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea Generale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di AIIPA entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri di AIIPA, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa di AIIPA è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea Generale designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, due Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in Collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 27 – Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea Generale elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci di AIIPA.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea Generale, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte i Soci.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con:

- la carica di Presidente AIIPA o di Presidente di Settore
- la carica di Revisore contabile di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria
- ogni altra carica interna ad AIIPA o all'Associazione di Settore appartenenza
- responsabilità aziendali di grado rilevante.

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Ciascun Socio può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica 4 anni, vengono eletti in un anno diverso da quello delle elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, scadono in occasione dell'Assemblea Generale e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea Generale con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili, se richiesti, assistono alle riunioni dell'Assemblea Generale e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi.

TITOLO IV

Disposizioni generali sulle cariche

Art. 28 - Disposizioni generali sulle cariche

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci, fatte salve quelle dei Probiviri e Revisori contabili.

È rappresentante del Socio Effettivo il titolare dell'impresa, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti del Socio Effettivo, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di specifica procura.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento del Socio rappresentato ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

La perdita dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo o un numero di assenze ingiustificate pari a 3 comportano la automatica decadenza dalla relativa carica associativa. La decadenza da una carica associativa comporta la non immediata rieleggibilità alla medesima carica.

TITOLO V

Fondo comune e bilanci

Art. 29 – Fondo comune

Il fondo comune di AIIPA è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti ad AIIPA.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di AIIPA e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita di AIIPA non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 30 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea Generale insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

TITOLO VI

Modificazioni dello Statuto e scioglimento di AIIPA

Art. 31 – Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i Soci.

Ai Soci che in sede di Assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, vale quanto previsto all'art. 6 per il caso di recesso o dimissioni.

Art. 32 – Scioglimento di AIIPA

Quando venga domandato lo scioglimento di AIIPA da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea Generale per deliberare in proposito.

Tale Assemblea Generale da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'Assemblea Generale nomina uno o più liquidatori , ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.